



FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO BRIDGE

IL COLLEGIO DI DISCIPLINA DEL SETTORE ARBITRALE

della Federazione Italiana Gioco Bridge, riunitosi in data 4 luglio ore 18,00 in videoconferenza nella persona dei suoi componenti:

- avv. Paolo Uggeri, Presidente,
- avv. Gloria Gianino, Componente effettivo,
- avv. Andrea Fiore, Componente supplente,

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

- in data XXX il GSN trasmetteva gli atti relativi al comportamento assunto dall'Arbitro XXX iscrizione albo n. XXX nei confronti degli Organi di Giustizia,
- in data 04/04/2022 il Collegio di Disciplina apriva il procedimento disciplinare Prot. 2/21 CDA, nei confronti dell'Arbitro XXX iscrizione albo n. XXX, contestandogli il mancato invio del referto contestualmente all'invio della segnalazione di YYY del 20/07/2021, che riteneva che alcune affermazioni di altro tesserato fossero lesive della sua dignità, nonché il mancato riscontro all'email del Segretario degli Organi di Giustizia Sportiva, su mandato degli Organi di Giustizia, del 29/7/21, la scarsa diligenza dimostrata con l'invio del referto ad un indirizzo email errato a seguito dell'ulteriore sollecito scritto del Segretario degli Organi di Giustizia Sportiva del 9/9/21, rinnovato in data 29/9/21 e la mancanza della presentazione di motivazioni per la tardiva risposta pervenuta al Giudice Sportivo Nazionale in data 4/10/21 e

FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO BRIDGE

✉ Via Giorgio Washington, 33 – 20146 Milano

☎ +39 02 7000333

📠 +39 02 70001398

✉ figb@federbridge.it

🌐 www.federbridge.it

C.F./P.IVA 03543040152





assegnandogli un termine di trenta giorni per il deposito delle memorie e/o la richiesta di essere sentito personalmente;

- in data 25 maggio 2020 perveniva un'email dell'Arbitro XXX, dalla quale si evince una non approfondita conoscenza in capo allo stesso del funzionamento della posta elettronica in generale e della posta certificata in particolare e il convincimento di avere tempestivamente ottemperato alle richieste del GSN.

MOTIVI DELLA DECISIONE

E' indubbio che l'Arbitro XXX non abbia inviato il proprio referto congiuntamente all'invio della segnalazione del tesserato YYY, con ciò violando i propri doveri di arbitro.

Per quanto invece concerne la mancata tempestiva collaborazione con il GSN, dalle giustificazioni addotte si evince inequivocabilmente il convincimento in capo all'Arbitro di avere prontamente risposto; la mancata ricezione della risposta è dovuta ad errori materiali nell'invio delle email; il Collegio riconosce la buona fede in capo all'Arbitro e pertanto ritiene l'errore scusabile.

P.Q.M.

Il Collegio di Disciplina commina all'Arbitro XXX la sanzione del richiamo, con avvertimento a non ricadere più nell'errore.

Niente per le spese processuali.

Viene autorizzata la pubblicazione sul sito federale area Arbitri, autorizzando omissis di tutela.

FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO BRIDGE





Latina/Varese/Augusta 04-07/07/2022

Il Presidente del Collegio di Disciplina Arbitrale

Avv. Paolo Uggeri
Firma autografa sull'originale

Il Relatore

Avv. Andrea Fiore
Firma autografa sull'originale

FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO BRIDGE

✉ Via Giorgio Washington, 33 – 20146 Milano

☎ +39 02 7000333

📠 +39 02 70001398

✉ figb@federbridge.it

🌐 www.federbridge.it

C.F./P.IVA 03543040152



DISCIPLINA SPORTIVA
ASSOCIATA RICONOSCIUTA
DAL CONI